



Decreto Dirigenziale n. 275 del 08/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA "CALZATURIFICIO TERRY DI CAPASSO TERESA" CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI ARZANO, ALLA VIA SETTE RE, 40, PER L'ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Ditta **"CALZATURIFICIO TERRY di Capasso Teresa"** con sede operativa nel Comune di Arzano, alla via Sette Re, 40, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di calzaturificio ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g "** e con l'uso effettivo di 4,5 kg/g di soluzione di gomma naturale e di 1 kg/g di adesivo policloroprenico ;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 31/08/2008 con prot. 274970 ai sensi del D.P.R. 25/07/91, integrata in data 28/10/2008 con prot. 893556 e in data 14/11/2011 con prot. 827201, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 20/01/2012 e conclusa il 08/06/2012 , i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ASL ha richiesto integrazioni;

a.2. l'ARPAC, con nota prot. 3847 del 26/01/2012, trasmessa dalla Regione alla ditta il 02/02/2012 con prot. 82647, ha richiesto progetto di adeguamento;

a.3. agli atti è stata acquisita autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione rilasciata dall'ATO2 con nota prot. 865 del 04/04/2012;

a.4. agli atti è stata acquisita concessione edilizia in sanatoria n. 50/2007 rilasciata dal Comune;

a.5. la ditta, con nota acquisita il 18/04/2012 con prot. 298356, ha inviato integrazioni documentale e il progetto di adeguamento richiesto dall'ARPAC;

a.6. il Comune, con nota 49/E del 29/05/2012, ha trasmesso autorizzazione sanitaria n. 1086 del 16/06/2008 relativa all'immobile con destinazione d'uso "calzaturificio";

a.7. l'Amministrazione Regionale, rilevato che la capacità di adsorbimento dei carboni utilizzati (35%) è sovrastimata, ha prescritto la sostituzione dei carboni ogni 80 giorni di attività per il camino E1 ed ogni 58 giorni di attività per il camino E2;

a.8. l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC, all'ASL, alla Provincia ed al Comune un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

- a. che l'ASL, con nota prot. 07/06/2012, prot. 4864/B/R, acquisita il 12/06/2012 con prot. 448683, ha espresso parere favorevole;
- b. che è trascorso il termine assegnato all'ARPAC, alla Provincia ed al Comune per l'espressione del parere di competenza, per cui si intendono acquisiti gli assensi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L.241/90;
- c. che i valori di emissione previsti ai camini E1 ed E2 rientrano nei limiti indicati all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della Ditta **"CALZATURIFICIO TERRY di Capasso Teresa" con sede operativa nel Comune di Arzano, alla via Sette Re, 40**, esercente attività di **calzaturificio**, con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale e di sostituire i carboni attivi ogni 80 giorni di attività per il camino E1 ed ogni 58 giorni di attività per il camino E2;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della Ditta **"CALZATURIFICIO TERRY di Capasso Teresa" con sede operativa nel Comune di Arzano, alla via Sette Re, 40**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"** e con l'uso effettivo di 4,5 kg/g di soluzione di gomma naturale e di 1 kg/g di adesivo policloroprenico, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	incollaggio	- acetone - acetato di etile -metiletilchetone	0,19 0,19 0,19	3,12 3,12 3,12	1750	carbone attivo
E2	incollaggio, fresatura, smerigliatura e spazzolatura	- acetone - acetato di etile -metiletilchetone - polveri	0,22 0,22 0,22 0,45	3,12 3,12 3,12 6,25	1500	carbone attivo + filtri di tela + filtro ondulato in fibra spessore 48 mm

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica agli atti con prot. 98356 del 18/04/2012;

2.2. l'altezza dei camini deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione dei carboni attivi ogni 80 giorni di attività per il camino E1 ed ogni 58 giorni di attività per il camino E2;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta **"CALZATURIFICIO TERRY di Capasso Teresa"** con sede operativa nel Comune di Arzano, alla via Sette Re, 40, esercente attività di calzaturificio;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Arzano, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi